

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALDISIO**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	179
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvidenze indipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Italia dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959. (1679)	179
PRESIDENTE	179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 193
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
DE PASQUALE	180, 181
DAMI	180, 183, 192
CECCHERINI	180, 181, 182, 184
BONTADE MARGHERITA	181, 190
DI NARDO	181, 184
DE MICHELI VITTURI	181, 182, 183
MARANGONE	181, 182
RIPAMONTI	182, 187
ANGELINI GIUSEPPE	182, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 195
SANTARELLI	183, 185, 186, 187
BRODOLINI	183, 186, 188, 193
CALVARESI	183, 192
CERVONE	183
ARMATO	183
BIANCHI GERARDO	183
BIAGIONI	185, 186, 187
CAMANGI	187
BIAGGI FRANCRANTONIO	188
CIBOTTO	188
BUSETTO	191, 192
MISEFARI	193, 194
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	195

La seduta comincia alle 10,20.

CIBOTTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Cengarle, Santarelli, Calvaresi, Castellucci, Dami, Grilli, Buffone, Marangone Toros e Brodolini sostituiscono, rispettivamente, i deputati Alessandrini, Amendola Pietro, Arenella, Azimonti, Bottonelli, De Vito Antonio, Marconi, Venturini, Viviani Arturo e Zappa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Italia dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959 (1679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Italia dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente si è esaurita la discussione generale.

Procediamo, quindi, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959 in conformità

alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Un emendamento dell'onorevole Ceccherini propone di aggiungere, dopo la parola: « mareggiate », le altre: « e terremoti ».

Un emendamento dell'onorevole Bontade Margherita propone di aggiungere, dopo la parola: « verificateci », le altre: « in tutte le regioni d'Italia ».

A questo proposito, debbo ricordare che nella seduta precedente la Commissione ha preso la deliberazione di massima di escludere dalla legge la Calabria e la Lucania, da rinviare ad un apposito provvedimento legislativo.

Circa la decorrenza, un emendamento degli onorevoli De Michieli Vitturi propone di sostituire le parole: « dall'agosto 1958 », con le altre: « dal giugno 1958 ». Un emendamento degli onorevoli Marangoni, Curti Ivano, Borghese, Di Nardo e Colombo Renato, invece, propone di sostituire le parole « dall'agosto 1958 », con le altre: « dal 20 giugno 1958 ».

Per quanto concerne la scadenza della validità, infine, un emendamento dell'onorevole Cervone propone di sostituire le parole: « a tutto l'ottobre 1959 », con l'altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge »; l'onorevole Dami, a sua volta, propone di prorogare il termine al 20 novembre 1959, e, in via subordinata, d'estenderlo — come l'emendamento Cervone — alla data di entrata in vigore della legge.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Come ha ricordato l'onorevole Presidente, secondo la deliberazione di massima che la Commissione ha preso nella seduta precedente il provvedimento di legge dovrebbe riguardare tutto quanto il territorio italiano con la esclusione, però, della Calabria e Lucania per le quali si dovrebbe provvedere con legge apposita.

Ora, resta da vedere se anche la Sicilia deve rimanere esclusa. Personalmente sono dell'avviso che l'inclusione della Sicilia in questo disegno di legge dovrebbe avere il consenso da parte di chi ha a cuore in modo particolare l'interesse della Sicilia.

I danni, da quanto ci risulta, ad Enna sono molto modesti; poche centinaia di milioni. Pertanto, se la provincia di Enna do-

vesse venir inclusa nel complesso dei danni registrati nella Calabria e nella Lucania — poiché non sappiamo fino a che punto e entro quali limiti si potrà provvedere a quest'ultime — nella eventualità che lo stanziamento risultasse inferiore al reale fabbisogno, la Sicilia rischierebbe di avere soltanto le briciole. Questo, nonostante tutta la buona volontà! D'altra parte, se l'isola si lasciasse inclusa nella ripartizione degli 8 miliardi in esame, certamente potrebbe avere molto rapidamente quanto le compete.

DE PASQUALE. In questa legge sono già compresi i primi danni per quanto riguarda la Sicilia!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Lo so, ma non possiamo distinguere tra primi e secondi! Tolti i danni dell'agricoltura, non si può fare alcuna altra distinzione.

DAMI. Per quanto riguarda il termine, si intende mantenere il 30 ottobre 1959, oppure, conformemente all'emendamento che è stato proposto, si intende estenderlo fino a novembre, vale a dire alla vigilia degli avvenimenti della Calabria?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io propendo per la proposta di sostituire « a tutto l'ottobre 1959 », con « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

DAMI. Ma non è pericoloso per l'ulteriore discussione al Senato?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vede, onorevole Dami, i casi sono due: o la legge entrerà in vigore subito ed i danni sono quelli di oggi ed allora, più o meno, i denari faremo in modo di farli bastare, oppure, nel frattempo (cosa, questa che ci auguriamo non avvenga) si verificano altri danni, ed allora bisognerà successivamente ritoccare la cifra.

PRESIDENTE. Procediamo per ordine nella discussione degli emendamenti. Il primo è quello proposto dall'onorevole Ceccherini, di cui ho già dato lettura. Pregò l'onorevole proponente di volerlo illustrare.

CECCHERINI. Il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, in base al quale sono stati disposti i lavori di pronto intervento in tutte le località colpite, parla di eventi eccezionali e pertanto non si comprende perché non siano stati qui considerati tali anche i danni derivati dai terremoti. Sono pur sempre eventi che si verificano contro e al di fuori della volontà dell'uomo e conseguentemente anche i terremoti, secondo me, devono essere compresi in questa legge. D'altra parte, i dati relativi ai danni conseguenti a terremoti si riferiscono, di solito, a danni lievi per quella che è l'economia nazionale, ma rile-

vanti per quella che può essere la economia locale in zone già di per se stesse depresse, in provincia di Udine, ad esempio, e nell'intera zona montana della regione.

Questa è la sostanza e il motivo dell'emendamento da me proposto.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non ha difficoltà ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento dell'onorevole Bontade Margherita per il quale, come ho già detto, dopo la parola: « verificatisi » andrebbero aggiunte le seguenti altre: « in tutte le regioni d'Italia »...

BONTADE MARGHERITA. Ho già spiegato quali sono le ragioni che suggeriscono questa precisazione. Devo soltanto ribadire che la legge 8 agosto 1954, n. 636, aveva già tenuto presente questo criterio relativo alla riparazione dei danni alluvionali prodottisi in tutto il territorio nazionale dal gennaio 1951 al luglio 1954.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. A questo punto, si tratta di consacrare la decisione circa la Calabria e la Lucania presa nella seduta precedente e suggerisco; pertanto, di dare all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bontade la seguente altra formulazione: « nel territorio nazionale, escluse la Calabria e Lucania », e, eventualmente se la Commissione lo ritiene opportuno, « la Sicilia ».

Io, ripeto, quest'ultima regione non la escluderei da questa legge, ma se la Commissione vuole escluderla non sarò io ad oppormi.

DE PASQUALE. Sì, anche la Sicilia va esclusa.

CECCHERINI. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla opportunità, o meno, anche in considerazione di quanto ha affermato il ministro Togni, di includere in questo provvedimento anche i danni subiti dalla Sicilia.

DE PASQUALE. Vorrei fare una domanda. Se si esclude la Sicilia da questo provvedimento, si intendono anche esclusi i danni subiti da questa regione lo scorso anno?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Certamente, onorevole De Pasquale.

Includendo o escludendo la Sicilia, si include o si esclude tutto quanto riguarda i danni verificatisi in Sicilia dall'agosto del 1958 ad oggi, così come per i danni della Calabria e della Lucania.

PRESIDENTE. Io sarei per la non esclusione della Sicilia. Sicché, per me, l'emendamento aggiuntivo dovrebbe essere così for-

mulato: « nel territorio nazionale, escluse Calabria e Lucania ».

DI NARDO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, tenuto conto anche che quando sarà varata la legge per la Calabria e la Lucania sarà tenuto conto anche dei danni subiti dalla Sicilia, il nostro punto di vista è, invece, che noi dovremmo escludere da questo provvedimento, insieme alla Calabria ed alla Lucania, anche la Sicilia.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti che anticipano il termine *a quo* di applicazione della legge.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non credo che sia possibile accettare questi emendamenti in quanto ciò significherebbe allargare il campo di azione della legge, mentre la cifra disponibile rimane la stessa. Né, d'altro canto, sono a conoscenza dell'ammontare dei danni avvenuti dal giugno all'agosto.

DE MICHIELI VITTURI. L'ammontare dei danni non è difficile accertarlo. Del resto, in proposito esiste una circostanziata proposta di legge.

MARANGONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, se si accetta il termine proposto dal collega De Michieli Vitturi, noi chiediamo che nel provvedimento vengano inclusi anche i danni subiti dalle province di Udine e di Gorizia nella notte dal 21 al 22 giugno 1958. I danni — come affermano i senatori democristiani della zona che hanno presentato al Senato due proposte di legge — sono di tale gravità che non si possono ricordare a memoria d'uomo. Essi sono stati valutati in una cifra che si aggira sui due miliardi.

Se non si intende includere questi danni nel disegno di legge in esame allora noi, onorevole Ministro, chiediamo che ci siano date assicurazioni che le proposte di legge citate, insieme a quella dei colleghi Beltrame, Franco Pasquale, De Michieli Vitturi e Gondrich, siano prese in considerazione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ella sa la mia sensibilità, onorevole Marangone, per i problemi e gli interessi di Udine e di Gorizia. Posso aggiungere che, personalmente non ho nulla in contrario alle anticipazioni proposte.

Due considerazioni ci sono, però, da fare. Innanzitutto, ci troviamo di fronte, in questo momento, ad un provvedimento che ha una dimensione ben definita e limitata. Sicché, se si tentasse di allargarne le basi, l'intero edificio verrebbe ad esserne compromesso. Il provvedimento avrà già una portata più ampia di quella originaria, in quanto, come è risultato da tutta la discussione, ne sarà esteso il

termine finale; se, ora, spostassimo anche quello iniziale, le cose diventerebbero ancora più complicate e, in effetti, si finirebbe col poter far fronte solo ad una minima parte dei danni verificatisi.

La seconda considerazione è questa. I danni di pubblico interesse verificatisi in quell'epoca sono stati tutti — nessuno escluso — già sistemati da parte dello Stato. Tutti, ripeto, sono stati fino ad oggi sistemati con finanziamenti abbastanza cospicui e con atti legislativi. Del resto, per il caso che in effetti, ci fossero ancora dei danni pubblici da sistemare, potrei impegnarmi ad intervenire senz'altro in relazione alla normale, se pur modesta, dotazione di bilancio.

MARANGONE. Mantengo il mio emendamento.

RIPAMONTI. Questa discussione mi pone un interrogativo.

Con questo provvedimento noi non diamo soluzione di continuità al problema del pagamento degli indennizzi ai privati? Infatti, dalla precedente data di applicazione della legge del 1957 fino all'agosto del 1958 corre un anno, durante il quale possono essersi verificate calamità naturali nel paese con conseguenti danni che vengono, però, escluse dal beneficio della legge. Così facendo, viene negato, a quei cittadini colpiti nei loro beni, il diritto al risarcimento.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Ripamonti, mi pare che stiamo per riprendere la discussione che si è fatta nella scorsa seduta. Bisogna avere la sincerità di ammettere che lo Stato non ha l'obbligo di rimborsare i privati dei danni provocati dalle calamità naturali, in primo luogo, perché, un'elementare misura di prudenza consiglierebbe ai proprietari privati di assicurarsi contro queste eventualità, così come una volta si assicuravano gli agricoltori per la grandine e la siccità.

Con questo provvedimento noi intendiamo intervenire in quei casi eccezionali, laddove i danni sono stati tali e talmente concentrati che, per risolvere l'economia e la situazione sociale delle zone colpite, si rende necessario un sacrificio da parte dello Stato.

Non è assolutamente possibile porre in essere una legge permanente per il risarcimento dei danni ai beni privati provocati da calamità naturali.

RIPAMONTI. Anche se è possibile ammettere che lo Stato si disinteressi dei danni subiti dal privato cittadino, non è però possibile ammettere che lo Stato si preoccupi

soltanto di un certo periodo e ne lasci da parte altri.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se mi è consentito, vorrei aggiungere ancora una precisazione, in quanto, con questa domanda e con questa considerazione, non dico che gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione mettino il Ministro in difficoltà (in quanto è evidente che qui io mi sono posto e continuo a pormi su un piano di collaborazione, per cui più mi trovo ad avere mezzi a disposizione e più sono lieto di intervenire), ma si dimentica forse che la realtà è quella che è: il provvedimento attualmente in esame è limitato.

Se lo vogliamo estendere, dobbiamo chiudere la discussione e risentire il Tesoro, rifare i conti e, quando il Tesoro avrà riadeguato lo stanziamento alle nuove esigenze che saranno state prospettate (indubbiamente con criteri di giustizia e obiettività) si potrà riprendere il discorso! C'è tuttavia da chiedersi: conviene in questo momento fare tutto questo?

DE MICHELI VITTURI. La legge parla dell'agosto 1958 e non si includono eventi verificatisi, in qualche zona, appena 38 giorni prima! A me sembra che sarebbe iniquo!

È vero che, come ha detto l'onorevole Ministro, una parte dei danni sono già stati riparati, ma, oltretutto, proprio perché resta poco da fare in queste zone colpite prima, la loro inclusione è possibile. D'altra parte, se i miliardi a disposizione sono pochi, equità e giustizia vogliono che ne subiscano le conseguenze tutte, e non soltanto alcune popolazioni!

ANGELINI GIUSEPPE. L'onorevole Ripamonti mi pare si sia riferito ai danni subiti da aziende private e, comunque, da privati. Ora, la legge prevede che ci debba essere anche un decreto per il riconoscimento delle zone colpite da calamità. Ora, non essendovi stato sollecitato questo riconoscimento da quelle determinate zone, è evidente che questa necessità non esiste. Sindaci ed esponenti di categoria, infatti, la prima cosa che avrebbero fatto, se vi fosse stata questa necessità e questa urgenza, sarebbe stata proprio questa richiesta!

RIPAMONTI. Ci sono ben quattro mie interrogazioni su questo argomento!

CECCHERINI. Mi sembra che questo disegno di legge lo si debba ricollegare al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, che riguarda il pronto intervento dello Stato per l'esecuzione di opere atte a fronteggiare le più immediate esigenze ed ad eliminare le

conseguenze delle calamità nel settore delle opere pubbliche. Pertanto, tutte le considerazioni che sono state fatte sui beni privati non mi sembra riguardino la materia in questione.

L'emendamento Marangoni, invece, ha il suo valore. È da dire, non solo che varie di queste opere sono state fatte e molti danni riparati, ma anche che nelle proposte di legge all'uopo presentate sono compresi, oltre i danni contemplati nella legge n. 1010, anche quelli che riguardano i dicasteri dell'agricoltura e foreste, industria e commercio ecc. Ma, proprio per queste ragioni, l'emendamento Marangoni merita di essere accolto: oltretutto inciderà ben poco sullo stanziamento previsto!

PRESIDENTE. Allora abbiamo due emendamenti, si può dire eguali, uno dell'onorevole De Michieli Vitturi e l'altro dell'onorevole Marangoni. Se i proponenti insistono dovremo porli in votazione.

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. Dati i chiarimenti che sono stati qui portati, accedo all'emendamento proposto dall'onorevole Marangoni ed altri. Vuol dire che si farà un po' tutti quanti i sacrifici che si renderanno necessari, o, per meglio dire, li faranno i destinatari di questo provvedimento.

DE MICHELI VITTURI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello del collega Marangoni.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli emendamenti che posticipano il termine finale di applicazione della legge.

SANTARELLI. Mi sembra che l'onorevole Ministro abbia detto che la cifra di 8 miliardi non può essere modificata. Ora, se noi allarghiamo la legge anche alle alluvioni verificatesi successivamente all'ottobre, non so che cosa può succedere!

BRODOLINI. In un periodo di così frequenti calamità atmosferiche è veramente pericoloso ipotizzare il futuro! Correremmo il rischio di vedere irreparabilmente ridotti i mezzi rispetto al loro scopo originario. Il nostro gruppo, quindi, voterà contro l'emendamento Cervone, che propone la proroga alla data di entrata in vigore della presente legge.

DAMI. Io ho presentato due emendamenti, di cui uno propone la proroga al 20 novembre, ossia, alla vigilia degli eventi di Calabria e l'altro sposta tale proroga, appunto, alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione. Tengo, però, a precisare o, meglio, a ripetere che il secondo è subordinato al non accoglimento del primo.

CALVARESI. Penso sia opportuno rammentare che questa legge sottoposta al nostro esame è nata in seguito ai fatti eccezionali verificatisi nelle Marche. Con questo non voglio dire che essa non debba essere estesa ad altri territori. Però, i fatti che hanno commosso l'intera nazione e a seguito dei quali si è sentita la necessità di adottare queste provvidenze restano quelli delle Marche.

Ora, che cosa vediamo? L'onorevole Ministro afferma che la cifra non può, in ogni caso, essere aumentata in quanto il Tesoro non dà di più. Ciononostante si è già nella determinazione di estendere la legge comprendendovi fatti antecedenti la data dell'agosto 1958, arrivando al giugno 1958. Adesso viene fatta la proposta per l'estensione fino alla entrata in vigore della legge! Questa proposta non può essere accolta! Perché il provvedimento venga approvato anche dal Senato, ci vorrà del tempo e del tempo ci vorrà per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo quanti altri tristi eventi possono verificarsi! Per cui, ad un certo momento, questi fondi potrebbero non risolvere più neanche minimamente la situazione creata nelle Marche in seguito ai tragici avvenimenti del settembre scorso.

Ecco perché noi insistiamo sulla data del 20 novembre. In questo modo possono essere conciliate le diverse tesi che finora sono state prospettate.

CERVONE. Il mio emendamento aveva lo scopo di permettere che il provvedimento, dopo la nostra approvazione e quella rapida del Senato, potesse trovare applicazione anche alle altre possibili calamità verificatesi nel frattempo.

Ad ogni modo, lo ritiro sostituendolo con un altro che proroga il termine finale di applicazione della legge al 10 dicembre 1959.

ARMATO. Aderisco all'emendamento dell'onorevole Cervone uguale ad altro che, d'intesa con l'onorevole Bianchi, avevo già stilato e stavo sul punto di presentare.

BIANCHI GERARDO. Anche io vi aderisco.

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. Accetto l'emendamento dell'onorevole Cervone.

PRESIDENTE. Terminata la illustrazione dei vari emendamenti, procediamo alla votazione dell'articolo, non senza aver prima dato nuovamente lettura del testo:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959 in conformità

alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni ».

Metto successivamente in votazione:

la prima parte del primo comma, fino alla parola: « mareggiate » compresa;

(È approvato)

l'emendamento Ceccherini, che aggiunge, a questo punto, la parola: « terremoti »;

(È approvato)

l'emendamento (già deliberato in via di principio la seduta precedente) che aggiunge, dopo la parola: « verificatesi »; le altre: « nel territorio nazionale, escluse Calabria, Lucania »;

(È approvato)

l'emendamento aggiuntivo, all'emendamento testè approvato, delle parole: « e Sicilia »;

(È approvato)

l'emendamento Marangone ed altri sostitutivo delle parole: « dall'agosto » con le altre « dal 20 giugno »;

(È approvato)

l'emendamento Cervone sostitutivo delle parole « a tutto l'ottobre 1959 », con le altre: « al 10 dicembre 1959 ».

(È approvato)

A questo punto, mentre dichiaro decaduti gli emendamenti dell'onorevole Dami, metto in votazione la nuova formulazione dell'articolo 1, così come risulta dagli emendamenti approvati:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile competente.

Il contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché l'Ufficio del Genio civile accerti che tali lavori sono stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'articolo 1 ».

DI NARDO. Propongo che alla parola: « sei mesi » contenute nel primo comma dell'articolo 2, siano sostituite le parole: « 180 giorni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Nardo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Di Nardo:

« Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purché l'Ufficio del Genio civile accerti che tali lavori sono stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'articolo 1 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitanti contro le mareggiate, a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542 ».

CECCHERINI. Propongo di sostituire la parola: « alluvioni », con l'altra: « calamità ».

È un emendamento puramente formale determinato dall'approvazione del mio emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Ceccherini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo l'approvazione dell'emendamento Ceccherini, risulta così formulato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle calamità predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini ».

BIAGIONI. Il collega Mannironi mi ha pregato di domandare all'onorevole Ministro perché l'articolo 4, che si riferisce al completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini, non fa riferimento a tutte le domande di risarcimento presentate dai privati?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'articolo 4 fa riferimento a tutte le domande, se rientrano però nei termini della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62 ».

L'onorevole Angelini Giuseppe ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 3 miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire 6 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62 ».

ANGELINI GIUSEPPE. Nel corso della discussione generale ho avuto modo di dimostrare l'insufficienza assoluta degli 8 miliardi

stanziati anche soltanto per quanto ha riferimento ai danni subiti dalle Marche.

Lo spostamento del termine iniziale e di quello finale, testé approvato, non fa altro che avvalorare ulteriormente la nostra tesi.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Prendo la parola per dare un chiarimento e per precisare una pregiudiziale.

Il chiarimento è questo: non è detto che gli interventi siano limitati agli 8 miliardi stanziati con la legge in esame. Questa cifra corrisponde soltanto a quegli interventi che non sono consentiti da leggi ordinarie o da capitoli ordinari di bilancio. Laddove è possibile intervenire attraverso finanziamenti diretti o indiretti, è ovvio che il mio Ministero interviene, a prescindere dalla presente legge, sia concedendo contributi e finanziamenti agli enti locali, sia eseguendo direttamente i lavori. Ad esempio, l'A.N.A.S. provvede direttamente ai lavori di sua competenza per il 100 per cento. Questo naturalmente consente di integrare sensibilmente la cifra stabilita nel provvedimento.

Ed ecco la pregiudiziale. Senza entrare nel merito, se noi volessimo prendere in considerazione l'emendamento Angelini, dovremmo chiudere le nostre cartelle e rinviare il provvedimento alla Commissione Finanze e tesoro, la quale, sentito il Ministro del Tesoro, dovrebbe pronunciarsi. Considerato che le trattative con il Tesoro sono sempre difficili, prego gli onorevoli colleghi di non porre ostacoli per evitare che trascorran due o tre mesi in attesa che venga un miglioramento, che probabilmente non verrà. A mio avviso è preferibile accettare per ora la cifra stanziata, senza aspettare quella che potrebbe essere stabilita tra qualche mese.

PRESIDENTE. Vi è un altro articolo sostitutivo, presentato dagli onorevoli Curti Ivano ed altri, emendamento che anche esso, qualora venisse preso in considerazione dalla nostra Commissione, determinerebbe la sospensione della discussione in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

Ecco il suo testo:

« Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire 5 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62 ».

SANTARELLI. Onorevole Ministro, lei l'altro giorno, nella discussione generale di questa legge, ci diceva che, estendendo la stessa

a tutto il territorio nazionale, pur sempre escludendosi Calabria e Lucania, potevamo vedere la possibilità di aumentare anche la cifra prevista.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. No! Questo, nel caso che si includessero Calabria e Lucania!

SANTARELLI. Allora ho capito male. A me era sembrato di capire che ci fosse questa possibilità di aumentare la cifra, pur escludendo sempre la Calabria e Lucania.

Lei disse anche che i comuni che desiderano un intervento per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti possono richiederlo e noi possiamo operare sui bilanci ordinari. Tenga, però, presente, onorevole Ministro, che i comuni marchigiani in molti casi ancora non hanno, ad esempio, impianti di fognature (e a questo fatto sono dovuti gran parte dei danni verificatisi), mentre da anni e anni hanno presentato i relativi progetti di impianto a chi di dovere. Tipico il caso di Porto San Giorgio. Ed è stato sempre risposto: non abbiamo fondi!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è detto che queste opere dobbiamo farle tutte quante in una sola volta! Lei mi cita, d'altra parte, un caso in cui l'esigenza delle fognature rispecchia una deficienza permanente, non causata da eventi atmosferici. Io, invece, ho inteso parlare di interventi con fondi ordinari rivolti a riparare danni alle opere pubbliche determinati da calamità improvvise, e non già a sanare situazioni che si tramandano nel tempo. Per quanto, tuttavia, nei limiti del bilancio, noi saneremo col tempo anche queste situazioni. Il bilancio lo spendiamo, infatti, con estrema rapidità. La verità è che non tutto si può fare in una sola volta, specialmente per quanto riguarda opere così radicali e impegnative come l'impianto di acquedotti, fognature, ecc.

SANTARELLI. Ma, io volevo proprio sottolineare, che i danni verificatisi ad Ancona a Porto San Giorgio, si sono verificati proprio per mancanza di fognature. Se lei andrà a Porto Sant'Elpidio, ad esempio, potrà constatare che i danni gravissimi subiti dal locale calzaturificio sono dovuti proprio a questa deficienza.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma sarà la causa e non già la conseguenza!

SANTARELLI. D'accordo. Comunque, di fronte alla sua promessa che il bilancio ordinario permetterà di affrontare questo stato di cose, noi non possiamo dire di stare tranquilli e non possiamo accettare la prevista cifra di otto miliardi per tutto il territorio

nazionale, quando sappiamo benissimo che non ci sono fondi per provvedere a tutte queste riparazioni!

BRODOLINI. Onorevole Presidente, per quanto riguarda il nostro ultimo emendamento vorrei chiarire che esso non vuole contrapporsi o, comunque, anteporsi all'emendamento Angelini: esso si pone soltanto in via subordinata, per il caso, peraltro molto probabile, che vengano opposte difficoltà — e già di fatto si sono opposte! — da parte del Governo e della maggioranza alla revisione degli stanziamenti per ragioni di bilancio, vale a dire di copertura. Il nostro emendamento mantiene immutato lo stanziamento per l'esercizio 1959-60, onde offrire le maggiori possibilità di un'applicazione rapida della legge e, al tempo stesso, dar modo, di provvedere, per quanto concerne invece gli esercizi successivi, ai maggiori stanziamenti.

Occorre, infatti, tener presente che se è vero che sono valide le argomentazioni dell'onorevole Ministro, è anche vero che quanto previsto in questo disegno di legge è così evidente che ha provocato pronunciamenti e prese di posizioni unanimi da parte di organismi eletti interessati, ad esempio da parte del Consiglio comunale di Ancona, che rappresenta la maggioranza dei sinistrati, da parte del Consiglio provinciale di Ancona sempre che egualmente riflette questa situazione locale. Si tratta cioè di una richiesta d'intervento che riflette esigenze reali e che pertanto non ha in sé e non vuole avere, comunque, carattere demagogico.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Quando si tratta di spostare le cifre relative agli stanziamenti è evidente che occorre prima di ogni altra cosa il benessere del Ministero competente.

Pregherei, pertanto, gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione di non insistere su questa richiesta perché in caso contrario, per voler fare del bene, finirebbero per fare del male.

BIAGIONI. Pregherei gli onorevoli colleghi presentatori degli emendamenti di volerli ritirare, atteso il fatto che sono proprio gli esponenti delle diverse regioni sinistrate a ritenere, per i primi, che un ulteriore ritardo andrebbe soltanto a danno delle popolazioni interessate. Ci siamo, d'altra parte, trovati già d'accordo molte altre volte, in casi del genere, nel dire che è meglio far presto, anche se è poco, piuttosto che aspettare del tempo nella speranza di avere di più. Questo, anche tenendo conto del fatto che l'onorevole Ministro ha dato qui assicurazioni che il suo

dicastero interverrà, comunque, con il bilancio normale, oltre e a fianco di questa legge.

ANGELINI GIUSEPPE. Ma, questo non è vero; lo abbiamo già detto!

BIAGIONI. Se lei non crede alla parola del Ministro!...

CAMANGI. I colleghi non ci devono costringere, secondo me, a votare contro una proposta sulla quale potremmo anche essere, direi, *toto corde* d'accordo. Ma, non basta votare a favore. Io sono abituato — lo dico senza voler mancare di rispetto nei confronti di nessuno! — a prendere su serio le cose! Ora, se vogliamo votare qui per una questione platonica... Ma, allora diciamolo chiaramente! Altrimenti, stabiliamo che questa cifra non basta e ritorniamo alla Commissione Finanze e tesoro. Ma, non prendiamo deliberazioni che non avrebbero alcun valore!

DAMI. Mi riallaccio a quanto detto ora dall'onorevole Camangi. Lungi da noi l'idea di fare affermazioni platoniche o propagandistiche. Siamo convinti che questi otto miliardi sono insufficienti per compiere tutti gli interventi che si rendono necessari a seguito delle calamità atmosferiche e ai disastri conseguenti questi alluvioni. Tanto più siamo convinti di questo, dopo che le due date, di inizio e di arrivo per l'applicazione pratica di questa legge, sono state spostate nel tempo, estendendo la sfera di applicazione della legge.

Quanto alle assicurazioni dell'onorevole Ministro, onorevoli colleghi dell'altra parte politica, non è qui questione di credere, o meno, alla sua buona fede! Il problema è legato alla situazione obiettiva del bilancio. L'onorevole Ministro sa meglio di noi che tante sono le richieste e le sollecitazioni che premono e che continuamente piovono al Ministero per tutte queste questioni, per cui spesso e volentieri il Ministro, rispondendo alle diverse interrogazioni da parte dei singoli deputati al riguardo, non può che dire che non ci sono i fondi!

Quindi, l'emendamento Angelini ha un significato squisitamente pratico: fare in modo di reperire i fondi che si rendono necessari per far fronte ad un intervento maggiore dello Stato in questo senso.

Ecco perché noi insistiamo.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. È pur vero che abbiamo spostato i termini di applicazione, retrocedendo quello finale ed avanzando quello iniziale; ma questa maggiore sfera di applicazione della legge trova un compenso nel fatto che abbiamo escluso la Calabria, la Lucania e la Sicilia. E le abbiamo

escluse non solo e non tanto per i danni recenti, che sono particolarmente ingenti, ma anche per i danni precedenti che erano inclusi nella valutazione che aveva portato alla cifra di transazione — *ché di transazione col Tesoro* — si può parlare in questi casi — per cui la previsione che il legislatore ha avuto ed ha portato al Consiglio dei ministri rimane pressoché immutata.

Ora vi prego di considerare quanto ho avuto già modo di dirvi, ossia che se noi dobbiamo affrontare la situazione con nuovi stanziamenti, inevitabilmente saremo tributari della Commissione Finanze e Tesoro, e quindi del Ministero competente, e tutto questo non può che portarci fatalmente all'interruzione del nostro lavoro. Viceversa, se oggi potessimo approvare la legge, ho avuto assicurazioni dal Senato che essa potrebbe essere approvata anche dall'altro ramo del Parlamento prima delle prossime feste natalizie.

E non bisogna dimenticare l'urgenza di avere i fondi disponibili subito, anziché fra qualche mese, quando i danni si saranno accentuati per la mancanza di interventi immediati. L'esperienza, infatti, ci ha abbondantemente dimostrato che i danni, in mancanza di riparazioni tempestive, col trascorrere del tempo si aggravano.

SANTARELLI. Debbo rilevare che, mentre il Ministro ora ci rappresenta l'urgenza di approvare la legge così com'è, mettendoci di fronte alla responsabilità di rinviarne l'applicazione per qualche mese, lo stesso ragionamento dovrebbe suonare rimprovero al Governo che non è stato sollecito a preparare e presentare alle Camere il provvedimento.

D'altra parte, ritengo che con un po' di buona volontà, e se si vogliono fare veramente gli interessi delle popolazioni, queste cose si possono fare con una certa sollecitudine, e che, in casi di questo genere nulla vieterebbe alla Commissione di riunirsi anche durante le vacanze natalizie.

RIPAMONTI. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che siamo ormai alla fine del 1959, ed in gennaio saremo chiamati a discutere il bilancio preventivo per l'esercizio 1960-61. Oggi siamo di fronte ad una proposta del Governo il quale può mettere a disposizione 8 miliardi per i quali esiste la relativa copertura. Non possiamo dire — nessuno è in questo momento in grado di dirlo — se essi siano, o no, sufficienti a coprire i danni. Probabilmente no, ed il nostro impulso è logicamente quello di chiedere un aumento dello stanziamento; il che, però, ci porterebbe fatalmente, ora, al

prolungamento della discussione e ad una ricerca di copertura per le somme eccedenti.

Come è noto, nel bilancio di previsione vi è un capitolo sul quale vengono disposti gli stanziamenti ordinari in previsione di alluvioni ed altre calamità. Penso che potremmo impegnare l'onorevole Ministro — se siamo tutti d'accordo nel non ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame — ad impegnare in tale capitolo, per il prossimo bilancio, i capitali, eccedenti l'attuale stanziamento, necessari per la riparazione dei danni alluvionali.

È un suggerimento pratico che credo possa essere attuato. Quindi sono favorevole all'approvazione del disegno di legge così com'è, con l'integrazione nel prossimo bilancio.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Ripamonti e rivolgo un appello agli onorevoli colleghi della sinistra affinché non insistano nel loro atteggiamento, perché rischiano, sul serio, di rimandare alle calende greche un provvedimento che ha carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, insiste nel chiedere che sia posto in votazione il suo emendamento, malgrado le esortazioni di molti colleghi della Commissione?

ANGELINI GIUSEPPE. Insisto, e dichiaro che se siamo tutti mossi dalla preoccupazione di far presto, non dovrebbe riuscirci difficile sollecitare i colleghi della Commissione bilancio affinché sia data la precedenza all'esame della proposta modifica.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo sostitutivo, presentato dall'onorevole Angelini Giuseppe e ne mette in votazione la presa in considerazione:

« Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lire tre miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire 6 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-1961 e 1961-62 ».

(Non è accolta — Si astiene l'onorevole Caramangi).

Passiamo all'articolo sostitutivo dell'onorevole Curti Ivano ed altri. Anche di questo, do nuovamente lettura:

« Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire

5 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62 ».

BRODOLINI. Parlo per dichiarazione di voto.

Questo emendamento certamente non pone la Commissione dinanzi alle difficoltà prospettate a proposito dell'emendamento Angelini, in quanto esso prevede, per il bilancio in corso, uno stanziamento esattamente uguale a quello previsto dal disegno di legge e richiede soltanto stanziamenti più alti per i bilanci successivi, in modo da dare al Governo il tempo per predisporre la necessaria copertura. Penso che approvando questo emendamento non ritarderemo di molto l'approvazione del disegno di legge. Per questo motivo voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il principio informatore dell'articolo sostitutivo Conti ed altri.

(Non è accolto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo originale del disegno di legge:

« Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62 ».

(È approvato).

È stato presentato dagli onorevoli Cibotto, Cervone e Castellucci il seguente articolo aggiuntivo 5-bis:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sulle cifre, di cui all'articolo 5, già nel primo anno di applicazione della presente legge ».

L'onorevole Cibotto ha facoltà di illustrarlo.

CIBOTTO. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di tenere presente, nel decidere sull'articolo aggiuntivo da me proposto, la realtà dei fatti e l'urgenza delle riparazioni da effettuare. Se il Ministero dei lavori pubblici non avesse fatto eseguire, con molto anticipo sui finanziamenti programmati, i lavori di rafforzamento degli argini del Po, noi proprio in questi giorni avremmo avuto la ripetizione della tragedia del 1951. Approfitto, anzi, di questa circostanza per ringraziare l'onorevole Ministro ed i suoi tecnici per i lavori eseguiti con encomiabile sollecitudine nel 1958-59, lavori che hanno consentito agli ar-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

gini del Po di resistere anche in questi giorni, scongiurando il pericolo di una nuova alluvione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-bis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000.

Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.950.000.000.

Il limite di spesa di lire 1.580.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 1.830.000.000.

Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, in ragione del 50 per cento del loro ammontare ».

L'onorevole Angelini Giuseppe ha presentato un emendamento al terzo comma rivolto ad aumentare ulteriormente il previsto limite di spesa, fino a portarlo a lire 2.330.000.000.

L'onorevole Angelini ha facoltà di illustrarlo.

ANGELINI GIUSEPPE. Le piccole aziende commerciali danneggiate sono migliaia e non centinaia come è stato detto, ed insisto sull'aumento del contributo a fondo perduto — anziché sull'aumento del credito e sul concorso negli interessi — proprio perché la necessità più sentita è quella di avere una disponibilità immediata, anziché ricorrere alle lungaggini del ricorso al credito.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Debbo dire in proposito che questo articolo,

che è di competenza del Ministero dell'industria e commercio, è stato dallo stesso concordato con il Ministero del Tesoro ed è stato inserito nel nostro disegno di legge soltanto per evitare la presentazione di una legge apposita, e che le somme in esso stanziare corrispondono — a giudizio del Ministero predetto — alle reali esigenze alle quali deve far fronte il Ministero. Non è possibile pertanto accettare l'emendamento Angelini.

ANGELINI GIUSEPPE. Devo, comunque, porre un quesito all'onorevole Ministro. L'articolo 4 della legge del 1954 che prevede il contributo a fondo perduto, ammette che per le aziende che hanno subito un danno inferiore alle 900 mila lire si possa anche erogare un contributo superiore al 20 per cento. Ora, ad Ancona è accaduto che i danni si sono verificati in due riprese e non è raro il caso di ditte che hanno subito un danno di 500 mila lire nella prima alluvione ed uno di eguale cifra nella seconda, in modo da superare complessivamente il predetto limite di 900 mila lire.

Pregherei l'onorevole Ministro di rassicurarci che le domande per la seconda alluvione saranno tenute distinte da quelle relative ai danni prodotti dalla prima, in modo da permettere di usufruire della prevista agevolazione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Credo che la pratica sarà ovviamente, unica. Le cifre però saranno considerate distinte.

ANGELINI GIUSEPPE. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Angelini:

« Al terzo comma, sostituire le parole: è elevato a lire 1.830.000.000, con le altre: è elevato a lire 2.330.000.000 ».

(Non è approvato).

Metto allora in votazione il testo originario dell'articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« All'onere di lire 2.500.000.000 relativo all'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Gli emendamenti apportati al testo impongono di modificare correlativamente anche il titolo.

Propongo che esso assuma la seguente nuova formulazione:

« Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Passiamo ora agli ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno presentato è quello dell'onorevole Bontade Margherita, che è del seguente tenore:

« La IX Commissione permanente della Camera, approvando il disegno di legge n. 1679, invita il Governo a voler predisporre analogo provvedimento per i danni causati alle aziende agricole ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho già comunicato che il Ministero dell'agricoltura sta preparando un provvedimento in tal senso. Come è ovvio, non posso assumere impegni per un altro dicastero, ma credo che in rappresentanza del Governo posso accettarlo come raccomandazione.

BONTADE MARGHERITA. Mi dichiaro soddisfatta.

PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno porta la firma dell'onorevole Angelini Giuseppe:

« La Camera,

considerata la notevole entità dei danni subiti dalle aziende agricole a causa delle alluvioni e delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi in tutto il territorio nazionale dall'agosto 1958 a tutto il mese di dicembre 1959

invita il Governo

a predisporre con urgenza gli opportuni provvedimenti legislativi a favore di dette aziende, analogamente a quanto stabilito con legge 25 luglio 1957 ».

ANGELINI GIUSEPPE. Mi permetto di far notare che il provvedimento invocato col no-

stro ordine del giorno si estende ai danni provocati dalle avverse condizioni atmosferiche, e non soltanto a quelli delle alluvioni.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho già rilevato che un provvedimento è in corso di elaborazione da parte del Ministero dell'agricoltura e credo che sarà esteso anche ai danni non strettamente alluvionali.

Come ho già detto per l'ordine del giorno presentato dalla onorevole Bontade, trattandosi di provvedimento riguardante un'altra Amministrazione, non posso assumere impegni, ma solamente accettarlo come raccomandazione.

ANGELINI GIUSEPPE. La ringrazio, onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Passiamo al terzo ordine del giorno, a firma degli onorevoli Busetto e Angelini Giuseppe:

« La IX Commissione Lavori pubblici, constatati i gravi danni che sono stati arrecati dalle alluvioni e dalle mareggiate che si sono verificate negli ultimi due anni sul territorio nazionale assumendo particolare gravità nella zona delle Marche e della città di Ancona;

rilevate, altresì, le eccezionali devastazioni che le recenti precipitazioni atmosferiche hanno provocato in Calabria e Lucania, dove gli abitati, i campi, le strade di comunicazione sono state sconvolte con perdite di vite umane e di beni, nonché i danni che si stanno verificando in Sicilia, nel Lazio e nella Toscana in conseguenza di straripamenti di corsi d'acqua e di alluvioni,

richiamandosi alla legge 19 marzo 1952, n. 184, sul piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque naturali in tutto il territorio della Repubblica.

Impegna il Ministro dei lavori pubblici:

1°) a presentare urgentemente al Parlamento, d'intesa con il Ministro per l'Agricoltura, una relazione stampata che dia conto delle opere di difesa dei corsi d'acqua naturali compiute nell'intero territorio nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955, cioè dal momento in cui fu presentato il piano orientativo ad oggi;

2°) a sottoporre all'esame del Parlamento un nuovo piano finanziario pluriennale per la completa attuazione del piano di sistemazione dei corsi d'acqua così da evitare le conseguenze disastrose dei fenomeni alluvionali ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. A prescindere dall'impegno che non accetto, sono d'accordo di fare una relazione — anche

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

la volta prossima, se volete — sull'applicazione della cosiddetta « legge dei fiumi »; per quanto riguarda il mio Ministero sono anche d'accordo — perché stiamo facendolo — di predisporre un provvedimento il quale, però, dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri; ed ovviamente io non posso impegnare il Consiglio dei Ministri.

BUSETTO. Con questo ordine del giorno — il quale riveste una notevole importanza dal punto di vista delle esigenze generali del Paese in questa materia — ho voluto richiamare l'attenzione della Commissione, ed in modo particolare quella dell'onorevole Ministro, sulle diverse osservazioni — che a me sono apparse di fondo — svolte dai singoli Colleghi nei loro interventi sul disegno di legge che abbiamo ora esaminato, allorché colleghi come Angelini, Ripamonti, Orlandi ed altri hanno affermato che è necessario prevenire piuttosto che provvedere poi con provvedimenti che non sempre sono adeguati ai danni che provengono da queste calamità.

L'onorevole Ministro ha detto che non accetta l'espressione « impegna ». Mi si permetta di osservare che questo impegno non è tanto chiesto dall'ordine del giorno quanto da una legge dello Stato, e precisamente dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, che, all'articolo 3, stabilisce che « Il Ministro dei lavori pubblici, in unione col Ministro per l'Agricoltura e foreste, presenterà ogni anno — contemporaneamente al preventivo di bilancio per l'anno finanziario — una relazione stampata che dia conto dei progressi compiuti, nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie ».

Vorrei dire, come l'onorevole Camangi, che l'ordine del giorno è quasi pleonastico, perché, se i Ministri della Repubblica italiana osservassero fino in fondo le leggi dello Stato, non ci sarebbe bisogno di un simile richiamo.

La parola « impegna » ha un significato politico perché significa il diritto del Parlamento di esercitare un controllo su ciò che fa il Ministero. Quanto, poi, alla necessità di avere un consuntivo e di prevedere un piano pluriennale — non voglio per carità iniziare una polemica con quanto affermato dal Ministro sull'impossibilità di prevenire le alluvioni e i danni da esse arrecati, malgrado la sua affermazione sia, in un certo senso, contraddetta da una serie di studi italiani ed esteri sull'argomento — e con ciò mi rifaccio semplicemente a quanto è contenuto a pagina 76 della relazione di maggioranza al-

legata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1959-60 dove è stato fatto un computo preciso di quanto è stato speso per lavori ultimati e per lavori in corso.

Rispetto a quel che era previsto sarebbe stato necessario spendere nei primi 10 anni 848 miliardi; sono stati, invece, assegnati 120 miliardi, sono stati ultimati lavori per 38 miliardi, mentre 35 miliardi sono da imputare a lavori in corso. Come si vede, si tratta di una cifra assolutamente insufficiente rispetto alla previsione di 848 miliardi, fatta dal Professor Froisi (Direttore generale al Ministero dei Lavori pubblici e tecnico di indiscusso valore) e relativa ai bisogni più urgenti nel quadro di una generale sistemazione dei corsi d'acqua; il cui piano orientativo generale ammonta a ben 1454 miliardi.

E questo piano dimostra, in contrasto con quanto ha detto precedentemente l'onorevole Ministro, che è possibile, col progresso tecnico in materia di sistemazione idraulica, sistemare i corsi d'acqua anche nel loro delta; ed evitare al Parlamento della Repubblica di dover fare delle leggende di otto miliardi, perché ci sono — e non v'è ombra di retorica in quanto dico — delle vite umane stroncate, alle quali non si può porre rimedio con qualche miliardo. E la salvezza delle vite umane con la prevenzione di questi disastri, per un governo conscio dei suoi doveri, deve avere una priorità assoluta nella scelta in materia di investimenti per opere pubbliche.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. La questione ci porterebbe molto lontani se si volesse fare una discussione ampia. Mi limiterò pertanto a rettificare alcune inesattezze.

Ho detto, ed affermo, che è umanamente impossibile evitare i fenomeni di carattere eccezionale come quelli che si sono verificati recentemente. Di quanto dico ne sono riprova, del resto, i disastri che si verificano in altre parti del Mondo, anche le più evolute e più disposte ad investire forti capitali, come per esempio l'America dove in alcune regioni — come la California — sono state fatte opere per centinaia di milioni di dollari senza per altro poter evitare che si verificassero dei cataclismi. Quando, come a Catanzaro cadono in quattro ore e su una estensione così vasta ben 40 centimetri di acqua, non so cosa si potrebbe fare per evitare un disastro!

Per realizzare una difesa rispondente a tali cataclismi occorrerebbero più di quattromila miliardi. E le nuove scelte alle quali accenna l'onorevole Busetto costano migliaia di miliardi, di cui non disponiamo. I fondi che abbiamo avuto fino ad oggi sono ben limitati.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

D'altra parte, non solo le cifre disponibili sono state spese e sono state realizzate le opere previste secondo un determinato piano, ma abbiamo speso di più, tanto è vero che sto impegnando già i fondi fino al 1963-64, non ostante che gli organi di controllo non siano di questo parere.

Ciò premesso, io son ben lieto di portare dinanzi alla Commissione una relazione la quale sarà poi consegnata ufficialmente anche alla Camera per essere distribuita. Oltretutto, è opportuno che quel che è stato fatto sia conosciuto.

Ad ogni modo, accetto l'ordine del giorno Busetto come raccomandazione.

BUSETTO. Mi ritengo soddisfatto e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini Giuseppe e Busetto hanno presentato anche il seguente altro ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici della Camera, constatato che già da alcuni anni si sono intensificate, in potenza ed in frequenza, le calamità naturali che, manifestandosi con violenti alluvioni e con mareggiate, colpiscono con particolare intensità le case, le attrezzature industriali ed artigiane e le attività commerciali, invita il Governo a presentare, con urgenza, un disegno di legge che preveda l'istituzione di un fondo permanente di solidarietà nazionale contro le calamità naturali che, analogamente a quanto si vuole provvedere con le proposte di legge in esame per la istituzione di un fondo a favore dei produttori agricoli, consenta, mediante l'emana-zione di appositi decreti ministeriali, di mettere in atto con urgenza e con tempestività le provvidenze necessarie miranti ad aiutare le categorie produttive citate ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. È evidente che noi possiamo intervenire con delle leggi speciali. Tuttavia, l'ordine del giorno da lei presentato, onorevole Angelini Giuseppe è assorbito dalle dichiarazioni che io ho fatto precedentemente.

ANGELINI GIUSEPPE. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Calvaresi ed Angelini Giuseppe, che è così formulato:

« La Camera, considerato che il movimento franoso risvegliatosi nei pressi di Sant'Agata Feltria, in provincia di Pesaro, in seguito alle recenti alluvioni ed avversità atmosferiche, ha già prodotto notevoli danni all'abitato, alla viabilità ed al servizio idrico del paese minac-

ciando il ripetersi delle catastrofiche conseguenze verificatesi nel lontano 1934;

invita il Governo,

a stanziare almeno la somma di 70 milioni, utilizzando i fondi previsti dal disegno di legge n. 1679, onde provvedere alla elaborazione di studi e di un progetto organico per la sistemazione della frana in questione, nonché alla realizzazione di un primo lotto dei lavori necessari per eliminare le cause del movimento franoso e riparare i danni da esso provocati ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda questo specifico problema, devo dire che il mio Ministero è sprovvisto di fondi. D'altro canto, non è possibile modificare con un ordine del giorno la legge 1679, che non ci autorizza minimamente a distrarre la cifra di 70 milioni.

Accetto pertanto l'ordine del giorno come raccomandazione, nel senso di vedere se sarà possibile provvedere con una leggina.

CALVARESÌ. La ringrazio, onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dami, Angelini Giuseppe, Calvaresi, Cianca e Misefari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei lavori pubblici fa voti affinché il Ministro dei lavori pubblici, nelle zone più colpite ed economicamente depresse, intervenga anche con i mezzi ordinari di bilancio per riparare i danni delle alluvioni e prevenire future sciagure ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Posso accettare questo ordine del giorno soltanto come raccomandazione.

DAMI. Ci riteniamo soddisfatti e non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brodolini, Curti Ivano, Borghese, Di Nardo, Colombo Renato e Marangone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando il disegno di legge: « Provvidenze in dipendenza delle alluvioni mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 », considerata la inadeguatezza degli stanziamenti che il disegno di legge prevede rispetto all'entità dei danni,

invita il Governo,

ad aumentare convenientemente, nel prossimo esercizio finanziario, gli stanziamenti ordinari a favore delle regioni colpite ».

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo ordine del giorno è analogo a quello precedente. Infatti, con una diversa forma, rivolge un invito al Governo a intervenire con maggiori finanziamenti. Anche esso, quindi, posso accettarlo soltanto come raccomandazione.

BRODOLINI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Misefari, Angelini Giuseppe ed Amendola Pietro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la necessità di rendere realmente efficaci le nuove provvidenze per i danneggiati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Italia dall'agosto del 1958 a tutto il dicembre 1959, e che sono oggetto del disegno di legge n. 1679;

impegna il Governo,

ad applicare il nuovo provvedimento, tenendo presente:

a) l'opportunità che il periodo concesso per la presentazione delle domande agli uffici del Genio civile e di cui all'articolo 1, lettera h) ed i) della legge 10 gennaio 1952 n. 9, richiamata in vigore, sia all'occorrenza adeguatamente prorogata;

b) che il contributo, di cui alla lettera i) della citata legge 10 gennaio 1952 n. 9, sia commisurata, regione per regione, all'effettivo costo delle riparazioni o della ricostruzione dei fabbricati di civile abitazione o ad esercizio artigianale colpiti;

c) che il limite massimo di detto contributo sia, quindi, accresciuto proporzionalmente;

d) che, ove le riparazioni e le ricostruzioni in sito, di cui sopra, non assicurino l'abitabilità, la stabilità e l'uso, intesi secondo i moderni dettami dell'igiene e dell'urbanistica, siano autorizzati gli uffici a concedere il maggior contributo necessario al raggiungimento di tale fine, comprendendovi il prezzo pagato per l'acquisto del suolo edificatorio, nel caso di trasferimento del fabbricato in località diversa;

e) che le case, di cui alla lettera e) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, siano costruite con i criteri di cui al precedente capoverso, evitando per puro senso di economia strutture stremenzite e ambienti assai ristretti, non rispondenti alle buone norme della statica e a quelle di una moderna vita civile;

f) che si istituisca un democratico controllo sugli accertamenti, nominando apposite commissioni presso gli uffici provinciali, nelle

quali siano rappresentate le categorie danneggiate ».

MISEFARI. Illusterò brevemente questo ordine del giorno. Io mi sono opposto a che questo provvedimento si riallacciasse alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, perché la sua applicazione ci ha offerto una esperienza dolorosa ed ho espresso il desiderio che si imperniasse, invece, sulla legge n. 938, la quale ha risposto largamente alle esigenze degli alluvionati.

E risaputo che alcune domande sono state presentate in ritardo; occorre, però, stabilire la ragione vera che ha causato questo ritardo. Per ovviare a questo inconveniente si dovrebbe, a mio avviso, dare la possibilità di allargare con una certa elasticità ed intelligenza il termine dei sei mesi e consentire allo stesso tempo, in casi particolari, la proroga della legge.

Nel secondo punto dell'ordine del giorno ho sollevato la questione dei prezzari. Il prezzario convenzionale stabilito per concedere il contributo al privato danneggiato è in realtà molto al di sotto dello effettivo costo dell'opera. Sicché succede che il contributo della legge viene ad essere frustrato dal prezzo convenzionale. Con il mio ordine del giorno si vuole stabilire il ripristino del principio del costo effettivo, e non già la perpetuazione del vecchio sistema, che, in sostanza, viene ad essere stabilito soltanto dagli uffici governativi, senza garanzia alcuna per gli interessi degli alluvionati. Inoltre, chiedo che il limite massimo, previsto a tutt'oggi nella misura di un milione e 600 mila lire, sia accresciuto proporzionalmente.

Il contributo che attualmente si elargisce per la ricostruzione delle case danneggiate o distrutte è di lire 300 mila a vano. Con questa cifra è evidente che nessuno è in grado di poter ricostruire, in quanto essa rappresenta la metà dell'effettivo costo dell'opera da ricostruire. Inoltre, devo rilevare l'interpretazione restrittiva data alla legge dagli uffici competenti per quanto si riferisce alla concessione del contributo statale sulla spesa per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata. Secondo questa interpretazione, il contributo statale è limitato alle opere strettamente necessarie ai fini dell'abitabilità. Ciò ha portato ad una grave conseguenza: le riparazioni sono state apportate senza tener conto delle condizioni generali e particolari del fabbricato, sicché in alcuni casi i fabbricati sono stati riparati alla meno peggio, ed in altri, ad esempio quando essi erano stati costruiti

su terreni franosi, sono stati ricostruiti nello stesso posto, continuando così a mantenere in pericolo la vita dei cittadini.

La legge 10 gennaio 1952 ha dato luogo a notevoli difficoltà di interpretazioni, sicché, quando abbiamo dovuto elaborare la nuova legge in difesa degli alluvionati, noi abbiamo inteso riprendere la legge n. 938, la quale eliminava, appunto, tutti gli errori di impostazione e di pratica applicazione che erano stati rilevati nella legge del gennaio 1952.

L'ultima questione, sulla quale intendo brevemente soffermarmi, è quella della costruzione di case popolari e di villaggi per i senza tetto, prevista dalla legge suaccennata. Devo, purtroppo, rilevare che sono state costruite delle case popolari che possono essere definite mostruose e che sono la dimostrazione di come lo Stato non sappia comprendere le esigenze di vita moderna delle popolazioni. Le case sono state costruite, infatti, con strutture molto sottili e frequenti sono le infiltrazioni di acqua, sicché tutte le popolazioni hanno rivolto al Ministero dei lavori pubblici numerosi reclami.

Rivolgo, quindi, un appello al Governo perché tenga conto di questi rilievi.

Esiste, infine, il problema del democratico controllo dell'accertamento dei danni. Nel mio ordine del giorno propongo la nomina di apposite commissioni presso gli Uffici provinciali nelle quali siano rappresentate le categorie danneggiate.

Concludo, auspicando che l'ordine del giorno da me presentato possa, da oggi, garantirci, in un certo senso, da quelli che sono gli inconvenienti di applicazione della legge che stiamo per approvare.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Rispondo brevemente alle osservazioni fatte dall'onorevole Misefari.

L'ordine del giorno in parola è stato presentato evidentemente senza tener conto di quella che è la legge e, soprattutto, delle leggi che da questa vengono richiamate, in particolare la legge n. 554 del 13 luglio 1957.

Nell'ordine del giorno si chiede una proroga del termine utile per la presentazione delle domande. È evidente che questa richiesta non può essere accolta nemmeno come raccomandazione in quanto non sarebbe serio permettere l'allargamento di un termine già fissato.

Circa la seconda richiesta, cioè, che il contributo sia commisurato all'effettivo costo delle riparazioni effettuate, devo dire che esso è contemplato in modo preciso nella legge.

Circa la richiesta di un proporzionale accrescimento del contributo, devo dire che il

suo limite massimo non è di 600 mila lire, bensì di 1 milione e 200 mila lire. Questo lo stabilisce la legge 10 gennaio 1952, n. 9. Dirò di più: l'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, dice: « Ai fini della presente legge il contributo previsto dalla lettera z) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9 è stabilito in lire 2 milioni ».

stabilito in lire 2 milioni ».

Circa i punti d) ed e) dell'ordine del giorno, devo dire che il Genio civile concede una percentuale stabilita a favore del danneggiato. Resta da vedere come esso intende costruirsi la casa, che potrà venire più o meno solida, a seconda della minore o maggiore integrazione elargita. Circa il punto e), poi, devo dire che tutte le case vengono costruite secondo criteri di stabilità e di rispondenza alle esigenze della tecnica moderna.

Sull'ultimo punto, infine, quello del controllo democratico, devo dire che esistono organi ufficiali di controllo e che pertanto non è ammissibile la costituzione di commissioni, più o meno raccoglitive. Il controllo deve essere fatto in via unitaria e sul piano nazionale, in quanto è evidente che i criteri sono nazionali. Gli organi preposti a questo controllo sono la Corte dei Conti e la Ragioneria dello Stato.

Per tutti questi motivi l'ordine del giorno non è accettabile. Prego l'onorevole Misefari e gli altri presentatori di volerlo ritirare.

MISEFARI. Prendo di nuovo la parola per dire che tutti i rilievi mossi nell'ordine del giorno sono seri. Quando si parla dei parziari convenzionali si parla, in sostanza, di una tragica realtà, in quanto con essi viene frodato il diritto del richiedente; quando si parla del modo di costruzione delle case popolari si parla di cosa altrettanto grave.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Misefari, sta affermando delle cose inesatte. Invece di parlare genericamente, ella dovrebbe basarsi su dati concreti da sottoporre alla nostra attenzione.

MISEFARI. Sono disposto a citarLe parecchi esempi concreti. Mi riferisco in modo particolare alle case popolari costruite in Calabria. Nella scorsa seduta, così come si chiede oggi con questo ordine del giorno, io mi sono dichiarato favorevole alla legge n. 938, che, ripeto, ha risposto largamente alle esigenze delle popolazioni alluvionate. Chiedo, quindi, con l'ordine del giorno che si tenga conto dei rilievi mossi, abolendo al massimo tutte quelle incongruenze che dovessero emergere rispetto alla legge che stiamo per approvare ed a quelle successive.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Con i chiarimenti che ho dato ed in quanto non contrasti con la legge, posso accettare l'ordine del giorno soltanto come raccomandazione.

ANGELINI GIUSEPPE. Per dichiarazione di voto. Dichiaro a nome del mio gruppo di votare a favore della legge con le riserve fatte in precedenza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 » (1679):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	38
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Angelini Giuseppe, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bianchi Gerardo, Bontade Margherita, Borghese, Brodolini, Buffone, Busetto, Buzzetti Primo, Calvaresi, Camangi, Cassiani, Castellucci, Cavazzini, Ceccherini, Cervone, Cianca, Cibotto, Curti Ivano, Dami, De Capua, De Michieli Vitturi, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Giorgi, Grilli, Lombardi Giovanni, Marangone, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Santarelli Ezio, Santi, Terranova e Toros.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI